



COMUNE DI OSPITALETTO

PROVINCIA DI BRESCIA

C.A.P. 25035 - Cod. Fisc. 00796430171

Verbale di Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì 21 del mese di giugno, con inizio alle ore 11:00 nella casa comunale.

Il Commissario, Vice Prefetto aggiunto Dott. Antonio Naccari, in virtù dei poteri conferitigli dal Decreto Prefettizio n. 32413 del 16.12.2011, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Gaetano Antonio Malivindi;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Albo pretorio on-line" dal giorno

N. _____ REP. _____

Li, _____

IL FUNZIONARIO _____



ESTREMI DI ESECUTIVITÀ _____

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU)- Determinazione misura delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012.

**IL COMMISSARIO
con i poteri del Consiglio Comunale**

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha anticipato di due anni l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), anche se in via sperimentale per il triennio 2012-2014, ed a regime dal 2015;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell'I.C.I. al quale il su indicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Dato atto che l'IMU a partire dall'anno 2012 sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Considerato che.

- il presupposto dell'imposta municipale propria è lo stesso dell'ICI, ovvero il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
- per la quantificazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli occorre fare riferimento all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011,
- per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del D. Lgs. n.504/1992.

Rilevato altresì che:

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 % e i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- L'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- L'aliquota è ridotta allo 0,2 % per i fabbricati rurali a uso strumentale e i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Osservato inoltre che:

- rispetto all'ICI sono soggetti ad imposizione sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali (in precedenza esclusi dal prelievo) e che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come "unica unità immobiliare", nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto "unitamente all'unità ad uso abitativo";

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di €. 200,00 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per quanto riguarda la suddivisione di quest'ulteriore detrazione in caso di più soggetti passivi, si ritiene che questa segua le stesse regole della detrazione di base e che, quindi, sia da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso. L'importo della detrazione per i figli non può superare l'importo di €. 400,00. La detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo di €. 600,00.

Il comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede l'acquisizione diretta al bilancio dello stato del 50 % dell'imposta determinata applicando l'aliquota di base (0,76 %) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale individuati dal comma 8 dello stesso art. 13.

Il predetto comma 11 dispone, inoltre, che le detrazioni previste dall'articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

I fabbricati rurali hanno un diverso regime di imposizione a seconda che siano destinati ad abitazione o che siano strumentali. Infatti per i fabbricati rurali destinati ad abitazione trovano applicazione le aliquote di tali tipologie

(abitazioni principali, alloggi locati, alloggi sfitti ecc.); per i fabbricati rurali strumentali (esclusivamente quelli catastalmente riconosciuti come tali) la norma stabilisce una aliquota agevolata pari allo 0,2 per cento.

Vista la deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 65 del 31 maggio 2012 con la quale veniva impartita la direttiva al Segretario Comunale, al Capo Settore Amministrativo e alle figure apicali del Comune di Ospitaletto per la stesura del Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014;

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, in forza della previsione di cui all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, laddove stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento, ha valutato di proporre l'applicazione delle seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria	1,06 per cento
---------------------------	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate. Detta aliquota si applica anche a: - unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.	0,60 per cento
2)	Fabbricati rurali a uso strumentale.	0,20 per cento

Relativamente alle abitazioni principali e pertinenze, si stabilisce la detrazione in 200,00 euro, oltre alle maggiorazioni di legge in relazione ai figli di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (euro 50,00 per figlio) fino ad un massimo di 400,00 euro. Si propone altresì di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Dato atto che il sistema di aliquote proposto consente all'Ente di mantenere l'equilibrio economico di bilancio, e che il gettito atteso è pari ad € 2.503.000,00 per l'aliquota base ed € 2.160.000 per lo sforzo fiscale.

Visti gli artt. 8 e 9, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che disciplinano l'introduzione dell'Imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" il quale disciplina l'anticipazione sperimentale dell'applicazione dell'IMU a partire dall'anno 2012;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.LGS. n. 446/1997;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento per la disciplina dell'imposta IMU che sarà approvato con successivo provvedimento entro il 30 settembre 2012 come da disposizione di legge;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità del Comune di Ospitaletto;

Preso atto che, in merito alla presente proposta di deliberazione, è stato formalmente acquisito il parere favorevole del Capo Settore Amministrativo Libretti Rag. Matteo in ordine alla regolarità tecnica, del Ragioniere Comunale, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012 :

Aliquota ordinaria	1,06 per cento
---------------------------	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate. Detta aliquota si applica anche a: - unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.	0,60 per cento
----	---	-----------------------

2)	Fabbricati rurali a uso strumentale.	0,20 per cento
----	---	-----------------------

- 2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5,6 del D. Lgs 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;
- 3) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari ad €. 200,00. Detta detrazione è maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo massimo di tale maggiorazione non può superare i 400,00 euro;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento per la disciplina dell'imposta IMU che sarà approvato con successivo provvedimento;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente ai fini della pubblicazione del provvedimento sul sito informatico del Ministero, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il responsabile servizio verbali



IL COMMISSARIO

Di dare atto che, contro il presente atto, gli interessati possono presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR di Brescia, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.